



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.)
Iscritto al n. 266 Sez. A del Registro degli O.C.C. del Ministero della Giustizia
per la Circostrizione del Tribunale di Caltanissetta
"I diritti del debitore - Segretariato sociale del Comune di Montedoro (CL)"

Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento
I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Montedoro
Iscritto al n. 266 della Sezione A del Registro Organismi Ministero della Giustizia

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Art. 67 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

P.U. 19 -1/2026

Richiedente:

Blandino Adriano
Via Lombardia, 5
93100 Caltanissetta

Gestore:

Dott.ssa Stella Vella
Via Mazzini, 1 – 92015 Raffadali
stellavella.2@pec.it

Legale:

Avv. Massimo Amico
Via Spinola, 6 – 92014 Porto Empedocle
massimoamico@avvocatiagrigento.it

La sottoscritta, in riferimento a quanto richiesto dal Giudice con provvedimento dell'11.05.2026 e ad integrazione delle note e della documentazione già depositata in data 23.05.2026, rappresenta quanto segue:

**A) INTEGRAZIONE RISCONTRO QUESITO DI CUI LETTERA A) DEL
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL'11.05.2026**

Ad integrazione della risposta già fornita al quesito di cui al punto:

"a) ricostruzione della genesi dell'indebitamento sotto il profilo causale, con specifica indicazione della correlazione temporale

in atti, e l'assunzione delle principali obbligazioni finanziarie, mediante esplicitazione, nella relazione OCC, della sequenza cronologica dei rapporti e delle relative esposizioni, con indicazione delle ricadute di tale ricostruzione sulla complessiva coerenza del piano proposto;"

ritenendo di non aver risposto, per una mera svista materiale, alla parte del quesito sopra evidenziata in grassetto, si precisa quanto segue.

Alla luce dell'esposizione debitoria complessivamente accumulata dal Blandino, così come cronologicamente già dettagliata in sede di note integrative depositate in data 23.05.2026, si riporta di seguito il percorso tecnico e giuridico seguito dal sottoscritto Gestore al fine di valutare la coerenza e la fattibilità del piano di ristrutturazione proposto. Piano di ristrutturazione individuato quale migliore soluzione prospettabile tra quelle individuate dal Codice delle Crisi con particolare riferimento alla figura del consumatore.

Verifica "Alternativa liquidatoria"

(Ai fini delle previsioni dell'Art. 67 co 4)

Art. 67 co 4 recita così come novellato dal decreto correttivo: *" E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè, ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa si prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti*

gli interessi legali”.

L'intervento del decreto correttivo sul parametro del valore di liquidazione si estende anche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti, regolata dall'art. 67 del codice della crisi e dell'insolvenza. Questo strumento riguarda le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate nel Capo II del Titolo IV del Codice e coinvolge debitori non soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale.

In tale ambito, al comma 4 dell'art. 67, è stato eliminato il riferimento al “valore di mercato”, poiché creava un evidente contrasto con il valore di liquidazione indicato nello stesso comma quale parametro per la falcidia dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari.

Appare evidente che, in siffatto contesto, il parametro indicato dal legislatore non può essere il ricavato dalla liquidazione giudiziale, poiché la norma riguarda debitori che non possono essere sottoposti a detta procedura.

La liquidazione a cui si riferisce la norma dovrebbe essere, dunque, quella controllata, la quale, pur differenziandosi formalmente dalla liquidazione giudiziale, ne mantiene alcune caratteristiche rilevanti per la stima del valore dei beni.

Infatti, come la liquidazione giudiziale, anche la liquidazione controllata si basa su meccanismi di vendita competitiva, mirati a massimizzare il ricavato per i creditori.

Infatti, occorre richiamare la sentenza del Trib. Napoli Nord, 7 febbraio 2023 ove si afferma *che “il valore di mercato del bene non costituisce il valore finale da prendere in considerazione per stabilire la misura minima del soddisfacimento del creditore privilegiato nell'ambito della procedura di omologa del piano del consumatore, bensì soltanto il valore da cui prendere le mosse per addivenire al presumibile ricavato in caso di liquidazione del bene”.*

Nell'art. 67 in tema di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato, si è giustamente menzionato il valore di liquidazione, che, in ragione della natura del debitore, non può che essere la liquidazione effettuata a seguito di procedura esecutiva individuale.

L'art. 568 c.p.c., in particolare, prevede che il valore dell'immobile stabilito da un perito nominato dal giudice costituisce il prezzo base per la vendita, ossia il punto di partenza della procedura di liquidazione.

Questa perizia fa, quindi, riferimento al valore di mercato del bene, inteso come stima del prezzo al quale l'immobile potrebbe essere venduto in condizioni normali, senza i vincoli di una vendita forzata e come tale non può che essere un prezzo meramente indicativo.

Il prezzo di aggiudicazione, invece, rappresenta il risultato finale della competizione tra offerenti, condizionata dalla procedura stessa e dal minor interesse del mercato per beni soggetti a liquidazione coattiva.

La Suprema corte, dopo aver ricordato che il valore di mercato non coincide con il ricavato in caso di liquidazione, il quale è di regola inferiore al primo, ha affermato chiaramente che per giungere alla determinazione del valore di liquidazione è necessario *che siano esplicate le rettifiche apportate al valore di mercato* Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2024 n. 6435, est. Vella, in www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30974, cit.

Considerato che il Gestore ha il compito di confrontare la soddisfazione riservata ai creditori in base al piano proposto e la loro soddisfazione all'alternativa liquidatoria, la scrivente ha verificato la convenienza della proposta rispetto all'ipotesi liquidatoria sulla base dei seguenti elementi:

Come da prassi consolidata, si ipotizza a seguire un possibile sviluppo di una vendita coattiva dell'immobile, partendo dal valore di stima e considerando la possibile terza asta utile.

1. Beni Immobili

Immobile censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Caltanissetta in Via Lombardia n. 5:

Foglio	Particella	Sub.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie	Rendita	quota
119	203	19	A/2	2	8 vani	225 mq	€557,77	1/1

Il Geom. Michele G. Cortese che ha redatto la perizia di stima ha valutato l'appartamento in €149.000,00

Quindi partendo da un valore pari all'attuale prezzo di vendita di detto bene occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte. Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta.

Il fair value dell'immobile può essere, prudentemente, ancorato alla terza vendita con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Tenuto conto di quanto sopra rilevato con particolare riguardo alle tempistiche delle procedure esecutive, se i beni immobili dell'istante venissero aggiudicati già alla terza asta, il ricavato della vendita – considerati i costi di procedura costituiti dall'onorario del CTU stimatore, dall'onorario del professionista delegato alla vendita, dai costi di pubblicità degli avvisi di vendita, da quelli relativi alla cancellazione delle formalità, dalle spese di trasferimento, bolli ed imposte, etc – sarebbe pari a:

Descrizione	valore di stima/prezzo base	offerta minima
e	€149.000,00	571 c.p.c. €111.750,00
Descrizione	prezzo base 2^ asta	offerta minima
e	€111.750,00	571 c.p.c. 2^ asta €83.812,50
Descrizione	prezzo base 3^ asta	offerta minima
e	€83.812,50	571 c.p.c. 3^ asta €62.859,38
Descrizione	prezzo base 4^ asta	offerta minima
e	€62.859,38	571 c.p.c. 3^ asta 571 c.p.c 4 asta Euro 47.144,535

Riepilogando:

1) Valore vendita IV asta Bene Euro **47.144,535**

A seguire le spese relative alla Liquidazione controllata:

Spese di pubblicità	Euro 1.500,00
Spese CTU	Euro 1.000,00
Spese Delegato D.M. 15.10.2015 n. 227	NO
Spese Custode D.M. 15.05.2009	NO
Compenso Liquidatore (DM 202 24 settembre 2014, con decurtazione al 30%)	Euro 5.603,241
TOTALE	Euro 8.103,241

Il valore di realizzo per il creditore procedente, sarebbe pari a Euro 47.144,535 – Euro 8.103,241= Euro 39.041,294

2. Beni mobili registrati

Tipo di bene	Targa	Anno di immatricolazione	di Valore di stima
Autoveicolo	FB342VZ	29/11/2004	-----
Autoveicolo	DH68318	23/10/2008	-----
Autoveicolo	DP621HJ	04/09/2008	Euro 599,00
Autoveicolo	FF663CE	14/09/2016	Euro 6.826,00
			Euro 7.425,00

Valutazione del Patrimonio ai fini della comparazione dell'alternativa liquidatoria in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione: (Art. 67 co 4)

Valore beni immobile	Euro 39.041,294
Valore beni mobile registrati	Euro 7.425,00
TOTALE	Euro 46.466,294

Riepilogando:

<u>LIQUIDAZIONE</u>	<u>PIANO DI RISTRUTTURAZIONE</u>
Euro 46.466,294	Euro 81.039,79

In conclusione, sulla scorta delle superiori considerazioni, il sottoscritto Gestore ritiene che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto risulti coerente con l'esposizione debitoria complessivamente accumulata permettendo in maniera evidente una soddisfazione percentuale maggiore per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria (controllata). Ciò preso atto della necessità di dovere scartare in origine l'ulteriore strumento della "Esdebitazione del Debitore Incapiente" di cui all'art. 283 Codice della Crisi per evidente carenza dei requisiti richiesti per legge.

B) RISCONTRO AL QUESITO DI CUI ALLA LETTERA F) DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL'11.05.2026

Sempre a causa di una mera svista materiale, non avendo precedentemente fornito risposta al quesito di cui al punto: "*f) ricalcolo del budget mensile del ricorrente, con indicazione del reddito disponibile e distinzione tra spese documentate e spese meramente dichiarate;*"
si depositano:

- doc. a) nuovo prospetto spese nucleo familiare a seguito di ricalcolo per un ammontare complessivo di € 3.124,34
- doc. 1 fatture Enel Energia GAS
- doc. 2 fatture Enel Energia LUCE
- doc. 3 fatture Telecom
- doc. 4 pagamenti acqua
- doc. 5 spese condominiali
- doc. 6 spese sanitarie annuali Blandino Adriano
- doc. 7 spese sanitarie annuali Macaluso Angela Maria
- doc. 8 spese sanitarie annuali Blandino Lavinia
- doc. 9 spese sanitarie annuali Blandino Anita
- doc. 10 TARI
- doc. 11 Bolli n. 2 auto
- doc. 12 Assicurazione DP621HJ
- doc. 12a Assicurazione FF663CE
- doc. 13 tasse universitarie Anita
- doc. 14 tasse universitarie Lavinia
- doc. 15 affitto universitario Anita
- doc. 15a contratto di locazione per università Anita

precisando, pertanto che, tenuto conto delle entrate mensili complessive del nucleo familiare del ricorrente pari ad €, e dell'esposizione debitoria complessiva mensile pari ad € (ivi incluse le somme dovute al fratello e alla figlia Lavinia), il reddito disponibile del nucleo familiare è, dunque, pari ad €

Determinazione Reddito disponibile al pagamento del debito	
Reddito medio ultimo anno	Euro 3.148,167
Altri redditi aggiuntivi	Euro 0,00
Elenco spese mensili autocertificate dal sovraindebitato, 70% del monte spesa complessivo.	Euro 2.187,038

Reddito Disponibile	Euro 961,129
---------------------	--------------

- Euro 961,129
- il mutuo di Euro 558,00
- Somma disponibile Euro 403,129 verrà messa a disposizione dei creditori.

Accantonamento del compenso del Gestore ai sensi dell'art. 71 CC, salvo richiesta di acconti.

Soddisfacimento ulteriore dei creditori chirografi al 5,313%

Creditori	1											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OCC												
2600	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	181,226					
AdE Torino							1,06					
1,06												
Fire spa							220,843	248,457				
469,3												
Fire spa								154,672	403,129	110,629		
668,43												
Condominio										127,1		
127,1												
Unicredit chir.										165,4	214,48	
379,88												
Unicredit chir.											188,649	227,281
415,93	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	227,281

Creditori	2											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IBL SPA												
1.976,44	403,129	403,129	403,129	403,129	363,92							
Unicredit spa					39,21	403,129	403,129	403,129	379,86			
1.628,45												
Blandino Luigi									23,27	403,129	403,129	754,825
1.407,95												
	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	403,129	578,977

Si precisa, infine, di non aver ancora ricevuto alcun riscontro alla richiesta di precisazione del credito inviata all'amministratore di condominio.

Con riserva di ulteriori integrazioni e/o eventuali chiarimenti ove richiesti dal Giudice.

Montedoro/Raffadali, 29.05.2026

Il Gestore della Crisi
Dott.ssa Stella Vella

